

N.9374/2017 R.G.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale ordinario di Monza, seconda sezione civile, in funzione di giudice monocratico e precisamente in persona del [redacted] ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa rubricata con il nr.9374/2017 R.G. pendente

TRA

[redacted] elettivamente domiciliata, anche in indirizzo telematico [redacted] a Milano in [redacted] presso lo studio [redacted] che la rappresenta e difende per procura in atti.----- **ATTRICE**

E

[redacted] elettivamente domiciliata, anche in indirizzo telematico [redacted] presso lo studio [redacted] che lo rappresenta e difende per procura in atti ----- **CONVENUTO**

----- **CONVENUTO CONTUMACE**
----- **CONVENUTA CONTUMACE**

CONCLUSIONI

Voglia il Giudice

- condannare il Condominio [redacted] a norma degli artt. 2051 - 2043 c.c. (in via alternativa o solidale con i condòmin [redacted] quanto alla modifica delle grondaie, dei pluviali e cordoli di sommità):
 - a rimuovere le cause delle infiltrazioni mediante l'esecuzione degli interventi indicati dal C.T.U. [redacted] rettifica della lunghezza del canale di gronda e del pluviale, nello spostamento/riparazione del tubo del vaso di espansione all'interno del locale caldaia, nel rifacimento dell'impermeabilizzazione della terrazza/lastrico di proprietà dell'attrice, nel rifacimento dell'impermeabilizzazione della copertura nei tratti soprastanti l'appartamento di proprietà della [redacted] ella sistemazione dei cordoli di sommità e dei pluviali, oltre agli altri interventi necessari;
 - al risarcimento dei danni, in favore dell'attrice, causati dalle infiltrazioni nei locali di proprietà dell'attrice che si quantificano nella somma risultanda in corso di causa e di giustizia, oltre al "danno figurativo", da quantificarsi alla stregua del canone di mercato, oltre agli interessi e alla rivalutazione monetaria sino alla data del pagamento;



- accertato e dichiarato che dai condotti pluviali condominiali provengono esalazioni odorose intollerabili alla proprietà [redacted] condannare il Condominio ad eseguire gli interventi necessari a far cessare tali esalazioni, oltre al risarcimento dei danni in favore dell'attrice, nella somma risultanda in corso di causa e di giustizia, con interessi e rivalutazione monetaria;
- accertato e dichiarato che i condòmini [redacted] hanno modificato il pluviale, la grondaia e i cordoli di sommità posti sulla loro proprietà esclusiva, causando lo scarico delle acque provenienti dalla copertura sita sulla loro proprietà nella proprietà [redacted] - nella completa inerzia del condominio - condannare i [redacted] [redacted] [in via alternativa o solidale con il condominio (La copertura con i relativi pluviali e grondaie costituisce parte comune a norma dell'articolo 1117 del Codice Civile. Le modifiche alle parti comuni sono state eseguite dai condomini [redacted] che sono anche nel possesso o compossesso dei beni) per quanto di ragione] alla rimozione/sistemazione dei pluviali/grondaie/cordoli di sommità illegittimamente installati, oltre al risarcimento dei danni in favore dell'attrice, che si quantificano nella somma risultanda in corso di causa e di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
- condannare i convenuti, in via alternativa o solidale tra loro, alla refusione, in favore dell' [redacted] delle spese legali, di C.T.U. e di C.T.P. sostenute dall'attrice relativamente al procedimento di A.T.P. n. 11295/2016 R.G. Trib. Monza, nella somma risultanda e di giustizia, oltre interessi;

In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite, oltre al rimborso forfettario.

In via istruttoria

- disporre la convocazione del CTU a chiarimenti sulle questioni di cui all'udienza 29/11/2018;
- ammettere prova orale, di cui alla memoria 183, comma VI, n. 2, C.P.C., in data 9/02/2018, con i testi ivi indicati, dandosi atto dell'opposizione ad eventuali istanze istruttorie *ex adverso* ammettendosi la prova contraria con gli stessi testi indicati a prova diretta

PER IL CONVENUTO [redacted]

Voglia il Tribunale, *contrariis reiectis*, richiamate tutte le domande e conclusioni già svolte in atti, e dichiarando di non accettare il contraddittorio su domande nuove eventualmente proposte da controparte, così giudicare:

in via preliminare

- accertare e dichiarare l'improcedibilità della domanda attorea per il mancato invito della convenuta all'esperienza della mediazione obbligatoria o, in via subordinata, della negoziazione assistita, che è condizione di procedibilità dell'azione;

nel merito in via principale

- accertare e dichiarare la carenza di qualsivoglia responsabilità *ex art. 2051 c.c. e/o ex art. 2043 c.c.* ascrivibile al [redacted] in relazione alle infiltrazioni nonché alle immissioni odorose intollerabili per quanto esposto in narrativa e, per l'effetto

- rigettare in toto le richieste di parte attrice in quanto infondate in fatto e in diritto;

nel merito in via subordinata



nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Giudicante ritenesse sussistere una responsabilità in capo al Condominio

- accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c. il concorso nel fatto colposo del [redacted] e, per l'effetto
- diminuire il risarcimento richiesto da parte attrice secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate;

nel merito in via ulteriormente subordinata

nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Giudicante dovesse ritenere non applicabile l'art. 1227, comma 1, c.c., e quindi non fosse ravvisabile il concorso nel fatto colposo dell'attrice

- accertare e dichiarare ai sensi dell'art. 1227, comma 2, c.c. che il risarcimento non è dovuto per i danni che parte attrice avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza.

In via istruttoria

- ammettere prova testimoniale sulle circostanze indicate in narrativa da intendersi qui capitolate e trascritte, e precedute dalla locuzione "vero che", con riserva di indicare i testi;
- ammettere prova contraria sugli stessi capitoli avversari e con i medesimi testi che verranno indicati da parte attorea;
- disporre ulteriore C.T.U. finalizzata all'accertamento dello stato dei luoghi, della sussistenza e delle cause delle infiltrazioni, della sussistenza e delle cause delle immissioni odorose intollerabili, dei costi e degli interventi per porvi rimedio, nonché della quantificazione dei danni, in particolare specificando di quantificare la differenza tra il complessivo ammontare del danno effettivamente subito e quella porzione di esso che poteva essere evitato mediante un comportamento diligente dell'attrice.

Con vittoria di spese, compensi di causa.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato [redacted] conveniva in giudizio il [redacted] e

[redacted] perché il Tribunale provvedesse a condannare il Condominio ai sensi degli artt. 2051 e 2043 c.c., in via alternativa o solidale con i [redacted] quanto alla modifica delle grondaie, dei pluviali e cordoli di sommità):

- 1) a rimuovere le cause delle infiltrazioni mediante l'esecuzione degli interventi indicati dal C.T.U. [redacted]
- 2) a risarcirle i danni causati dalle infiltrazioni nei locali di proprietà quantificati nella somma che sarebbe rimasta accertata in corso di causa oltre al "danno figurativo", da quantificarsi alla stregua del canone di mercato, con interessi e rivalutazione monetaria;
- 3) a condannare il Condominio ad eseguire gli interventi necessari a far cessare le esalazioni odorose intollerabili provenienti dai condotti pluviali condominiali nonché al risarcimento dei danni che sarebbero risultati in corso di causa;
- 4) a condannare [redacted] ed [redacted] che avevano modificato pluviale, grondaia e cordoli di sommità posti sulla loro proprietà esclusiva, in tal modo causando lo scarico delle acque provenienti dalla copertura sita sulla loro proprietà nella proprietà [redacted] alla rimozione/sistemazione dei predetti manufatti illegittimamente installati, oltre a risarcirle i danni che sarebbero stati accertati in corso di causa con interessi e rivalutazione monetaria.



Non si costituivano i convenuti [redacted] li cui veniva dichiarata la contumacia a differenza del [redacted] che si costituiva in giudizio contestando ogni domanda spiegata nei suoi confronti posto che:

- ✓ le domande spiegate erano improcedibili per mancato esperimento della mediazione obbligatoria o in via subordinata del tentativo di negoziazione assistita;
- ✓ l'attrice non aveva mai permesso l'ingresso non solo degli incaricati dell'amministrazione ma neanche della forza pubblica, per qualsiasi intervento ripristinatorio considerando che nel novembre del 2011 proprio la [redacted] non era riuscita ad accedere nella proprietà attorea per verificare l'origine delle infiltrazioni, nonostante la stessa [redacted] fosse presente in casa;
- ✓ le cause delle infiltrazioni erano molteplici e riferibili (per stessa ammissione del CTU nominato nel procedimento di A.T.P. promosso dalla [redacted] a diversi soggetti, tra i quali anche la stessa attrice, di qui l'onere probatorio proprio a carico della [redacted] di comprovare il singolo nesso eziologico che invece era rimasto inadempito.

Concessi i termini istruttori, disposta ed espletata una C.T.U., all'udienza del 29/11/2018, calendarizzata per la precisazione delle conclusioni le parti le rassegnavano così come riportate in epigrafe ed il Giudice riservava la decisione decorsi i termini di cui all'art.190 c.p.c. e quindi a dopo il 18/2/2019 (*ndr. termine di scadenza della memoria di replica ex art.190 c.p.c.*), decisione che veniva assunta il 19/3/2019 con sentenza depositata in Consolle lo stesso 19/3/2019 e quindi nei termini di legge.

MOTIVAZIONE

L'attrice sollecita l'esecuzione dei lavori di riparazione/sistemazione del lastrico solare e del tetto nonché l'eliminazione delle infiltrazioni e delle immissioni odorose intollerabili che, a suo dire, risultano presenti nel proprio immobile ed avere origine dai pluviali chiedendo il ristoro dei relativi danni.

Le domande spiegate dall'attrice sono parzialmente fondate e per quanto di ragione meritano accoglimento.

Nel procedimento di accertamento tecnico preventivo promosso dall'attrice nei confronti del Condominio risulta espletata una C.T.U., datata 28/4/2017, che ha accertato il grave ammaloramento della terrazza e della copertura e la presenza di uno scolo dal tetto dell'adiacente terrazza [redacted] nonché la presenza del tubo del vaso di espansione del riscaldamento condominiale, e di immissioni odorose (*cfr. doc.24 fascicolo attoreo*).

Il perito d'ufficio [redacted] nella relazione d'ufficio riferisce che:

- ❖ « *i sopralluoghi effettuati hanno permesso di riscontrare e rilevare quanto denunciato in ricorso e precisamente:*
- 1) *presenza di canale di gronda di scarico delle acque reflue riguardante porzione di copertura condominiale soprastante l'appartamento dei confinanti [redacted] con parte sporgente del canale stesso e della relativa guaina bituminosa di raccordo sulla proprietà [redacted] che determina sversamento di acqua piovana sul terrazzo di proprietà della stessa*
 - 2) *presenza di tubo di scarico del vaso di espansione della caldaia condominiale sfociante direttamente sul terrazzo di proprietà della [redacted] che determina sversamento di acqua piovana sul terrazzo di sua proprietà;*



- 3) a) presenza di infiltrazioni al piano undicesimo nell'appartamento della [redacted] sulle pareti e sui plafoni del corridoio d'ingresso, del corridoio di accesso alla cucina, del corridoio di accesso alle camere e delle due camere prospicienti [redacted] con presenza di umidità e con conseguenti fenomeni evidenti di distacco dell'intonaco e dello strato di tinteggiatura e presenza di muffe;
- b) presenza di infiltrazioni al piano dodicesimo nell'appartamento della ricorrente localizzate sul plafone, con presenza di umidità e con conseguenti fenomeni evidenti di distacco dell'intonaco e dello strato di tinteggiatura;
- c) presenza di evidenti segni di vetustà e degrado della pavimentazione del terrazzo di proprietà [redacted] il piano dodicesimo prospiciente [redacted];
- d) presenza di infiltrazioni al piano undicesimo sul plafone del soggiorno di proprietà dei confinanti [redacted] con segni di distacco dello strato di tinteggiatura;
- e) presenza di infiltrazioni sul plafone del locale posto al piano dodicesimo di proprietà dei confinanti [redacted] con segni di distacco dello strato di tinteggiatura;

❖ quanto alla natura e alle cause degli inconvenienti riscontrati:

in merito al punto 1)

sversamento di acqua piovana derivante dal tratto di canale di gronda e dalla relativa guaina di raccordo, entrambi di pertinenza della copertura condominiale, posti sopra l'appartamento dei confinanti [redacted] sporgenti sul terrazzo di proprietà [redacted] la causa di tale fenomeno è dovuta proprio alla presenza di un tratto di canale sporgente sul terrazzo di proprietà [redacted] della relativa guaina di raccordo, riguardante porzione di copertura condominiale sovrastante l'appartamento dei confinanti [redacted] la cui posizione risulta oltre il limite di proprietà dei confinanti stessi.

Rileva inoltre che la testata di chiusura di tale tratto di canale in lamiera risulta danneggiata e piegata verso l'interno, con conseguente riduzione della capacità di contenimento del canale stesso e conseguente tracimazione delle acque piovane sul terrazzo di proprietà [redacted]

Precisa, inoltre, che presumibilmente in fase di posa in opera del canale stesso, è stata realizzata una guaina di raccordo tra il canale dei confinanti [redacted] e la guaina bituminosa della copertura che nell'ultimo tratto - quello a confine con il terrazzo [redacted] - risulta oltre la linea di confine e sporgente sul terrazzo [redacted] generando un effetto "cascata" delle acque piovane,

Ebbene della predetta situazione accertata dal C.T.U. vanno dichiarati responsabili ex art.2051 c.c. a titolo di custodia e/o a titolo di comportamento illecito ex art.2043 c.c. sia i convenuti [redacted] e [redacted] che il [redacted]

[redacted] per aver posizionato un tratto di canale sulla copertura condominiale e la relativa guaina bituminosa di raccordo anch'essa sulla copertura condominiale oltre la linea di confine dell'appartamento di proprietà [redacted] e direttamente sovrastante il terrazzo di proprietà [redacted]

In merito al punto 2)

rileva la presenza di un tubo di scarico in ferro del vaso di espansione della caldaia condominiale posizionato sul muro del terrazzo di proprietà [redacted] che, durante il funzionamento della caldaia stessa, genera acque di scarico che si riversano sul terrazzo [redacted] causando macchie di umidità sulle pareti e formazione di muffe e muschi alla base delle pareti stesse e sul limitrofo pavimento del terrazzo, considerando anche che tale tubazione risulta interrotta a circa 40 cm. Di altezza dal piano del pavimento finito



del terrazzo senza alcuna raccordo alla rete fognaria, evidenziando la sostituzione e l'esistenza di servitù a rispettivo favore e carico di ogni fabbricato e delle singole unità immobiliari "per distanze diverse da quelle legali per passaggi, tubazioni, aperture e scarichi";

Ebbene della predetta situazione accertata dal C.T.U. va dichiarato responsabile ex art.2051 c.c. a titolo di custodia e/o a titolo di comportamento illecito ex art.2043 c.c. il [redacted] per aver posizionato il tubo di scarico del vaso di espansione senza aver raccordato lo stesso alla rete di scarico delle acque chiare (pluviali).

In merito ai punti 3 a) e 3 c)

la causa delle infiltrazioni riscontrate al piano undicesimo dell'immobile di proprietà [redacted] (pareti e plafoni del corridoio d'ingresso, del corridoio di accesso alla cucina, del corridoio di accesso alle camere e di n.2 camere [redacted] è ascrivibile all'impermeabilizzazione del terrazzo della sovrastante piano dodicesimo di proprietà [redacted] che, per vetustà e tecnica realizzativa ormai superata, risulta avvalorata e non più integra.

Il ripristino di una porzione di tale terrazzo - quella a confine con la proprietà [redacted] direttamente soprastante il soggiorno degli stessi [redacted] risulta effettivamente ripristinata ma l'intervento non è stato risolutivo perché, non essendo stato esteso a tutta la terrazza, non ha permesso di realizzare una impermeabilizzazione con soluzione di continuità che potesse garantire l'assenza di infiltrazioni.

Ebbene della predetta situazione accertata dal C.T.U. vanno dichiarati responsabili ex art.2051 c.c. a titolo di custodia e/o a titolo di comportamento illecito ex art.2043 c.c.

[redacted] ed il [redacted] [redacted] ", per non aver provveduto a ripristinare la guaina impermeabilizzante del terrazzo posto al piano undicesimo lato [redacted] di proprietà [redacted] costituente copertura condominiale ormai non più integra e vetusta, cagionando infiltrazioni all'appartamento di proprietà [redacted] oltre a quello di proprietà [redacted]

In merito al punto 3 b)

la causa delle infiltrazioni riscontrate sul plafone del locale al piano dodicesimo dell'immobile di proprietà [redacted] è ascrivibile alle guaine bituminose della copertura che presentano segni di lacerazioni in vari punti.

Ebbene della predetta situazione accertata dal C.T.U. va dichiarato responsabile ex art.2051 c.c. a titolo di custodia e/o a titolo di comportamento illecito ex art.2043 c.c. il [redacted]

[redacted] per non aver mantenuto le guaine bituminose impermeabilizzanti della copertura in buono stato e/o per averle ripristinate non a regola d'arte, cagionando infiltrazioni all'appartamento di proprietà [redacted] oltre a quello di proprietà [redacted]

In particolare in merito al punto 3 d) e 3 e) restano irrilevanti le accertate cause delle infiltrazioni riscontrate nell'appartamento dei confinanti [redacted] attesa la loro contumacia in giudizio e quindi l'assenza di alcuna domanda spiegata nei confronti dell'attrice come del Condominio.

A conforto delle cennate declaratorie di responsabilità va difatti osservato che la terrazza lastrico solare, anche se in uso o in proprietà esclusiva, costituisce comunque bene avente funzione comune, se ed in quanto destinata a copertura dell'intero stabile, così come il tetto posto a copertura del volume sito al dodicesimo piano della proprietà [redacted]

costituisce parte comune, fungendo appunto da copertura per tutto l'edificio ed infine i cornicioni, le grondaie e il tubo del vaso di espansione del riscaldamento condominiale, manufatti da ritenersi tutti comuni a norma dell'art.2 del Regolamento Condominiale contrattuale, oltre che dell'art. 1117 c.c.

Né è irrilevante (cfr. da ultimo Cass. 9/8/2017 n.19779) sottolineare che l'obbligo dei proprietari di unità abitative sottostanti il lastrico solare o la terrazza a livello in uso o di proprietà esclusivi di concorrere, nella misura dei due terzi, nelle relative spese di ricostruzione o manutenzione, ex art. 1126 c.c., trova fondamento nel principio per cui i condòmini sono tenuti a contribuire alle spese in ragione dell'"utilitas" che la cosa da ricostruire o riparare fornisce ai singoli appartamenti; motivo per cui, indipendentemente dal regime di uso o proprietà esclusivi, le decisioni circa la necessità di procedere alla riparazione, ricostruzione e sostituzione degli elementi strutturali del lastrico o della terrazza a livello, funzionali alla copertura dell'edificio (quali solaio, guaine impermeabilizzanti, etc.) spettano all'assemblea, cui è riservata una valutazione discrezionale di merito che, come tale, esula dal controllo di mera legittimità rimesso al giudice attraverso l'impugnativa di cui all'art. 1137 c.c.

Anche precedente pronuncia del Giudice di legittimità (cfr. Cass. 25/8/2014 n. 18164) insegna come in tema di condominio negli edifici, la terrazza a livello, anche se di proprietà o in godimento esclusivo di un singolo condòmino, assolva alla stessa funzione di copertura del lastrico solare posto alla sommità dell'edificio nei confronti degli appartamenti sottostanti; di qui il principio che dei danni cagionati all'appartamento sottostante per le infiltrazioni d'acqua provenienti dal terrazzo a livello deteriorato per difetto di manutenzione, rispondono tutti i condòmini tenuti alla sua manutenzione, secondo le proporzioni stabilite dall'art. 1126 c.c..

I costi di ripristino risultano stimati in complessivi € 27.505,31 IVA esclusa (cfr. CTU in ATP, pagg. da 9 a 12) e quindi in complessivi € 33.556,48=, debito di valore che costituisce un'obbligazione alternativa all'esecuzione delle opere laddove la Caruso intendesse farsene carico.

La perizia espletata del presente giudizio, datata 15/10/2018 ha appurato che

- 1) non è possibile accertare con certezza la collocazione temporale dei fenomeni infiltrativi riscontrati, ma è possibile, ragionando per logica, pensare che tali danni si siano verificati fin da subito e siano conseguenti al progressivo invecchiamento della guaina impermeabilizzante della terrazza posta a piano dodicesimo e della lacerazione della guaina impermeabilizzante posta sulla copertura condominiale;
- 2) le condizioni di degrado, e quindi i danni cagionati da tali fenomeni di infiltrazione, si sono evoluti in negativo rispetto ai sopralluoghi effettuati nel corso del precedente procedimento di A.T.P. in quanto, essendo trascorsi alcuni mesi e non essendo stati presi provvedimenti in merito alla riparazione delle guaine impermeabilizzanti, le infiltrazioni stessi si sono verificate con continuità aggravando le situazioni già riscontrate;
- 3) non è possibile quantificare in che percentuale e in quale misura tali fenomeni si sono aggravati rispetto alle condizioni prima accertate;;
- 4) *in loco* sono rinvenibili diverse servitù che evidentemente vanno rimosse quali:
 - a) tubo di scarico del vaso di espansione della caldaia;
 - b) canale di gronda dei [redacted] porgente sulla proprietà [redacted];
 - c) n.2 porzioni di guaina impermeabilizzante della copertura condominiale sversanti sulla proprietà [redacted] ato terrazza [redacted]

- d) sporgenza di pochi centimetri del cordolo in muratura dei confinanti Binda/Rattà verso la proprietà [redacted]
- 5) gli interventi necessari ad eliminare tali servitù, indicati nel paragrafo n. 2 della perizia hanno un costo complessivamente stimato in € 5.500,00 (IVA esclusa) e quindi precisa qui il Giudice la pretesa risarcitoria in astratto può tradursi in numerario nella somma di € 6.710,00;
- 6) quanto al vaso di espansione la presenza di tale tubo del vaso di espansione non genera fenomeni infiltrativi ma semplicemente la formazione di macchie di umidità sulle pareti ad esso attigue e sul pavimento della terrazza lato corte interna di proprietà [redacted] con conseguente formazione di muffe e muschi, proponendo il perito d'ufficio quale intervento risolutivo all'eliminazione di tale problematica la rimozione di tale tubazione dal muro di proprietà di parte attrice, avendo cura di posizionarlo – nella tratta verticale – a parete all'interno del locale comune in cui è posto il vaso di espansione della caldaia condominiale e – nella tratta orizzontale - incassandolo nello spessore del pavimento della terrazza di proprietà di parte attrice, innestandolo direttamente alla colonna di scarico verticale delle acque piovane della terrazza, posizionata in vicinanza ed avente in sommità la piletta di scarico.

Un approfondimento particolare merita la questione relativa alle immissioni odorose di cui l'attrice ne ha lamentato l'esistenza già nell'ambito del procedimento di A.T.P.

In effetti in quella sede il C.T.U. [redacted] (cfr. perizia datata 28/4/2017) confermava la presenza di immissioni odorose sgradevoli riconducendola "presumibilmente" (questo l'avverbio utilizzato dal perito che di per sé già ha contenuto probabilistico e non già perentorio) all'immissione di uno scarico di un bagno nella colonna di scarico delle acque bianche (pluviali) realizzato probabilmente nel corso degli ultimi anni in uno degli appartamenti dei piani sottostanti, a quel punto imputando il fenomeno al Condominio in quanto "la colonna di scarico dei pluviali in cui presumibilmente è stato immesso uno scarico di un bagno, costituisce proprietà comune come indicato nel Regolamento di Condominio".

Tuttavia lo stesso perito, espletando la seconda perizia in questo processo (cfr. perizia datata 15/10/2018) e riaffrontando il merito della vicenda in modo ancor più approfondito al fine di "illustrare la sussistenza o meno di immissioni odorose intollerabili" ha precisato testualmente che:

- ✓ "la valutazione e l'avvenuto riscontro di tali immissioni odorose provenienti dalle pilette di scarico poste sui terrazzi siti a piano dodicesimo dell'appartamento di parte attrice sono difficilmente riscontrabili con assoluta certezza, in quanto subordinate a condizioni atmosferiche particolari (bassa/alta pressione) e/o a considerazioni di carattere soggettivo-sensoriale";
- ✓ "a riprova di quanto sopra esposto si rimanda a quanto riscontrato in sede di Accertamento Tecnico Preventivo dove a pagina n. 8 del relativo elaborato peritale si attesta la provenienza di immissioni odorose dal terrazzo posto a piano dodicesimo lato [redacted] mentre nel corso delle operazioni peritali del 21.09.2018 non si sono riscontrate alcune immissioni odorose, così come indicato nel verbale di O.P. (rif. Allegato n. 3 - Verbale O.P. del 21.09.2018)";
- ✓ "al fine di approfondire le indagini peritali in merito a tali immissioni e di verificare la sussistenza di eventuali innesti abusivi sulle colonne di scarico dei pluviali sono state



effettuate n. 2 videoispezioni alle colonne di scarico stesse fino ad una profondità di mt. 27,00 partendo dalla sommità delle colonne, dalle quali non è emerso alcun innesto di scarichi di bagni dai quali potrebbero provenire le immissioni odorose lamentate in giudizio (rif. Allegato n. 2 – Relazione tecnica di intervento ditta Tecnovideo)”;

- ✓ “E’ inoltre stata effettuata, nel corso delle operazioni peritali del 21.09.2018, un’ ispezione visiva alla rete fognaria dell’intero comparto condominiale a piano interrato, nelle parti visibili e attestantesi su parti comuni, dove non è stato possibile però individuare il corretto posizionamento delle colonne pluviali provenienti dai terrazzi di parte attrice e dei loro relativi innesti alle tratte orizzontali, in quanto presumibilmente incassate nelle murature o presenti in parti non accessibili del piano cantinato”;
- ✓ “Come si evince dalle foto allegate alla presente relazione peritale, si è potuto constatare in situazioni analoghe (colonne di scarico provenienti dal condominio) la presenza di sifoni tra le tratte verticali e le tratte orizzontali di raccordo che farebbero presumibilmente pensare ad una soluzione del tutto simile impiegata anche nelle colonne di scarico oggetto di questa indagine, escludendo quindi la possibilità di ritorno di odori verso la sommità delle colonne e, di fatto, nelle terrazze di proprietà di parte attrice (rif. Allegato n. 4 – Allegato Fotografico – Foto n.22,23)”;
- ✓ “come si evince sia dalla relazione allegata alle videoispezioni effettuate e redatta dalla ditta Tecnovideo che dai sopralluoghi e dai rilievi effettuati in loco dallo scrivente nel corso delle operazioni peritali – le pilette di scarico dei terrazzi, poste alla sommità delle due colonne pluviali, risultano obsolete e mancanti di parti funzionali che, di fatto, le rendono prive in sommità del sifone necessario a trattenere eventuali odori provenienti dalle colonne stesse, peraltro non riscontrati in sede di sopralluoghi”;
- ✓ “Ad abundantiam e a fini prettamente risolutivi di tale problematica, che potrebbe verificarsi solo in casi rari in cui – in assenza di piogge per alcuni mesi – i sifoni posti alla base delle colonne di scarico e confluenti presumibilmente in un’unica rete che convoglia le acque chiare con quelle scure – risulterebbero asciutti veicolando immissioni odorose in sommità delle colonne pluviali, lo scrivente C.T.U. prevede di effettuare un intervento di sostituzione delle due pilette di scarico dei terrazzi con due nuove pilette sifonate avendo cura di innestare prima della giunzione tra piletta e colonna di scarico verticale uno stacco con tubazione in pvc avente funzione di esalatore facendo sfociare tale esalatore, per quanto concerne la terrazza [redacted] nel camino in muratura presente su tale terrazza e, per quanto concerne la terrazza lato corte interna, direttamente in copertura ai fini di eliminare definitivamente tali immissioni odorose”;

E’ agevole, pertanto, sulla base di siffatte approfondite indagini e considerazioni ritenere infondata la domanda volta all’eliminazione delle immissioni odorose intollerabili imputandone in più l’attrice la responsabilità al Condominio convenuto.

Ne consegue, pertanto, che ricorrono gli estremi perché:

- i [redacted] siano condannati in solido - in merito all’accertato sversamento di acqua piovana derivante dal tratto di canale di gronda e dalla relativa guaina di raccordo, entrambi di pertinenza della copertura condominiale, posti sopra l’appartamento dei confinanti [redacted] e sporgenti sul terrazzo di proprietà [redacted] a modificare il tratto di canale sporgente sul terrazzo di proprietà [redacted] nonché la relativa guaina di raccordo, riguardante porzione di copertura condominiale sovrastante l’appartamento dei confinanti [redacted] la cui posizione risulta oltre il limite di proprietà dei confinanti stessi, ripristinando a regola d’arte la testata di chiusura di tale



tratto di canale in lamiera che risulta danneggiata e piegata verso l'interno (*ndr. citato punto 1 della CTU datata 28/4/2017 espletata nel procedimento di A.T.P.*) e questo per aver posizionato un tratto di canale sulla copertura condominiale e la relativa guaina bituminosa di raccordo anch'essa sulla copertura condominiale oltre la linea di confine dell'appartamento di proprietà [redacted] e direttamente soprastante il terrazzo di proprietà [redacted]

- il Condominio –in merito alla presenza di un tubo di scarico in ferro del vaso di espansione della caldaia condominiale posizionato sul muro del terrazzo di proprietà [redacted], tubazione che risulta interrotta a circa 40 cm. di altezza dal piano del pavimento finito del terrazzo senza alcuna raccordo alla rete fognaria - sia condannato a modificare il posizionamento del tubo di scarico in ferro del vaso di espansione raccordandolo a regola d'arte alla rete di scarico delle acque chiare pluviali, (*ndr. citato punto 2 della citata CTU datata 28/4/2017*) .senza che il manufatto possa tradursi nella costituzione di servitù a rispettivo favore e carico di ogni fabbricato e delle singole unità immobiliari per distanze diverse da quelle legali per passaggi, tubazioni, aperture e scarichi;
- condanna il Condominio - in merito alle infiltrazioni riscontrate al piano undicesimo dell'immobile di proprietà [redacted] (pareti e plafoni del corridoio d'ingresso, del corridoio di accesso alla cucina, del corridoio di accesso alle camere e di n.2 camere – lato [redacted] ascrivibili all'impermeabilizzazione del terrazzo della sovrastante piano dodicesimo di proprietà [redacted] – a ripristinare la guaina impermeabilizzante integralmente e senza alcuna soluzione di continuità perché possa garantire l'assenza di infiltrazioni (*ndr. citati punti 3 a e 3 c della citata CTU datata 28/4/2017*), posto che il parziale suo rifacimento è risultato inadeguato e non risolutivo;
- condanna il Condominio – in merito alle infiltrazioni riscontrate sul plafone del locale al piano dodicesimo dell'immobile di proprietà [redacted] ascrivibili alle guaine bituminose della copertura che presentano segni di lacerazioni in vari punti – a ripristinare le guaine bituminose impermeabilizzanti (*ndr. citato punto 3 b della citata CTU datata 28/4/2017*). posto che le attuali hanno cagionato infiltrazioni all'appartamento di proprietà [redacted]
- le parti tenute alle cennate opere si attengano nell'esecuzione delle opere al protocollo di interventi dettati nelle perizie in atti del C.T.U. [redacted] datate 28/4/2017 e 15/10/2018 da intendersi pertanto qui trascritte e facenti parte integrante della motivazione;
- l'attrice, in alternativa all'esecuzione delle predette opere possa invece esigere - nel caso volesse farsi carico delle predette opere in questa sede già rilasciandosi relativa autorizzazione - dal "Condominio [redacted] somma di € 33.556,48= oltre interessi e rivalutazione monetaria sulla somma anno per anno rivalutata secondo l'insegnamento della nota sentenza della Corte di Cassazione a sezioni unite (*cf. 17.2.1995 n.1712* che indica quale criterio di quantificazione corretto quello appunto di calcolare gli interessi, non sulla somma integralmente rivalutata, bensì su quella "via via rivalutata" in base agli indici annuali di rivalutazione: opzione da esercitarsi e comunicarsi con raccomandata A.R. alle controparti entro 30 giorni liberi dalla pubblicazione della presente sentenza.

L'intento è quello di escludere l'ingiusta locupletazione che il danneggiato possa conseguire se siano riconosciuti gli interessi calcolati sulla somma interamente rivalutata, in quanto tali interessi verrebbero conteggiati su somme che inglobano una rivalutazione in realtà, all'epoca dell'evento dannoso non ancora maturata.



Di qui gli estremi - individuato il *dies a quo* al 28/4/2017 (quello della prima perizia a firma [redacted] nel procedimento di A.T.P.) - di aggiornare le somme alla data del 28/2/2019 che risulta l'ultimo dato ufficiale indici ISTAT - FOI disponibile, secondo il seguente calcolo e schema sinottico

- data iniziale 28/4/2017;
- data finale 28/2/2019;
- indice alla decorrenza: 101,3;
- indice alla scadenza: 102,3;
- raccordo indici: 1,00;
- coefficiente rivalutazione 1,01;
- totale rivalutazione € 335,56;
- capitale rivalutato € 33.892,04;
- totale giorni 671;
- totale interessi € 168,12;
- calcolati sulla somma rivalutata anno per anno così come da cit. Cass. sez.un. 17/2/95 n.1712 senza applicazione dell'anatocismo;
- rivalutazione più interessi € 503,68;
- capitale rivalutato più interessi al 28/2/2019: € 34.060,16 oltre interessi legali dall'1/3/2019 al saldo..

➤ venga disattesa la domanda spiegata dall'attrice volta a condannare il Condominio ad eseguire gli interventi necessari a far cessare le esalazioni odorose ritenute intollerabili essendo le stesse rimaste indimostrate;

➤ vadano rimosse le predette diverse servitù richiamate dal C.T.U. e quindi nello specifico in ogni caso condanna:

a) il Condominio alla rimozione dall'attuale collocazione del tubo di scarico del vaso di espansione della caldaia nonché delle due porzioni di guaina impermeabilizzante della copertura condominiale sversanti sulla proprietà [redacted] lato [redacted]

[redacted] ed [redacted] in solido alla rimozione del canale di gronda, per la parte sporgente sulla proprietà [redacted] nonché ad eliminare la sporgenza del cordolo in muratura dei confinanti [redacted] che invade la proprietà [redacted]

➤ l'attrice, in alternativa all'esecuzione delle predette opere volte ad eliminare le predette servitù, possa invece esigere - nel caso volesse farsi carico delle predette opere in questa sede già rilasciandosi relativa autorizzazione - di [redacted]

[redacted] in solido la somma di **6.710,00** oltre interessi e rivalutazione monetaria sulla somma anno per anno rivalutata, opzione anch'essa da esercitarsi e comunicarsi con raccomandata A.R. alle controparti entro 30 giorni liberi dalla pubblicazione della presente sentenza, secondo il seguente calcolo e schema sinottico:

- data iniziale 28/4/2017;
- data finale 28/2/2019;
- indice alla decorrenza: 101,3;
- indice alla scadenza: 102,3;
- raccordo indici: 1,00;
- coefficiente rivalutazione 1,01;
- totale rivalutazione € 67,10;



- capitale rivalutato € 6.777,10;
- totale giorni 671;
- totale interessi € 33,61;
calcolati sulla somma rivalutata anno per anno così come da cit. Cass. sez.un. 17/2/95 n.1712 senza applicazione dell'anatocismo;
- rivalutazione più interessi € 100,71;
- capitale rivalutato più interessi al 28/2/2019: **€ 6.810,71** oltre interessi legali dall'1/3/2019 al saldo..

Quanto al levitare dei costi per il decorso del tempo imputabile secondo la tesi del Condominio proprio ai comportamenti dell'attrice appaiono dirimenti le considerazioni del C.T.U. nel presente processo sopra già riportate e che si ribadiscono sinteticamente:

- 1) non è possibile accertare con certezza la collocazione temporale dei fenomeni infiltrativi riscontrati, ma "per logica" può sostenersi che si siano verificati fin da subito;
- 2) è ben vero che le condizioni di degrado, e quindi i danni cagionati da tali fenomeni di infiltrazione, si sono evoluti in negativo per il decorso del tempo ma non è possibile quantificare in che percentuale e in quale misura tali fenomeni si sono aggravati rispetto alle condizioni prima accertate;

Piuttosto il comportamento dell'attrice e la non configurabilità degli estremi per riconoscere un danno figurativo restano argomenti fondanti il rigetto di ogni pretesa risarcitoria spiegata dall'attrice.

La questione della risarcibilità per il cd. danno figurativo prevalentemente invocato nell'ipotesi di occupazione *sine titulo* di immobili registra un risalente contrasto nella giurisprudenza della Corte di Cassazione.

Secondo un primo orientamento il danno patito dal proprietario sarebbe *in re ipsa*: convincimento che si fonda sull'assunto che il diritto di proprietà ha insite in sé le facoltà di godimento di disponibilità del bene che ne forma oggetto, motivo per cui una volta sopresse tali facoltà per effetto ad esempio dell'occupazione o di situazioni come quelle qui dedotte, l'esistenza d'un danno risarcibile può ritenersi sussistente sulla base d'una *praesumptio hominis*, superabile solo con la dimostrazione concreta che il proprietario, anche se non fosse stato spogliato o comunque pregiudicato nell'utilizzo, si sarebbe comunque disinteressato del suo immobile e non l'avrebbe in alcun modo utilizzato. In tal caso per la concreta stima del danno potendosi fare riferimento al cosiddetto danno "figurativo", vale a dire al valore locativo dell'immobile occupato (*in questo senso da ultimo Cass. 16/4/2013 n.9137 e Cass. 7/8/2012 n.14222*).

Per un diverso orientamento, invece, il danno da occupazione *sine titulo* di immobile e quindi la risarcibilità di un danno figurativo, non può ritenersi sussistente *in re ipsa*, né coincide col mero fatto dell'occupazione, o come nella specie dalla compromissione del suo utilizzo *tout court* per l'esistenza di servitù che in concreto non compromettono l'utilizzo della proprietà, tanto meno risultando comprovati danni per le infiltrazioni lamentate ed accertate, atteso che l'occupazione *sine titulo* o la compromissione dell'utilizzo ammesso che qui sia configurabile non è il danno, ma la condotta o condizione produttiva del danno.

In una parola il danneggiato che chieda il risarcimento del pregiudizio causato dall'occupazione *sine titulo* o dalla compromissione del suo utilizzo è tenuto a provare di aver subito un'effettiva lesione del proprio patrimonio (*cfr. in questo senso da ultimo Cass. 17/6/2013 n.15111*).



Con sentenza 21/9/2015 n.18494 il Giudice di legittimità ha preferito il secondo orientamento nondimeno sottolineando come debba convenirsi che nel nostro ordinamento non esistono danni *in rebus ipsis*, e nessun risarcimento è mai esigibile se dalla lesione del diritto o dell'interesse non sia derivato un concreto pregiudizio (*cf. ex plurimis Cass. 18/11/2014 n. 24474; Cass. 5/9/2014 n.18812; Cass. 11/10/2013 n. 23194*).

In una parola il danno risarcibile non può dirsi esistente solo perché sia stato vulnerato un diritto: la lesione del diritto è il presupposto del danno, non il danno e quest'ultimo sarà configurabile e risarcibile se ed in quanto dalla lesione del diritto sia altresì derivata una perdita, patrimoniale o non patrimoniale.

Nel caso di specie pertanto non ricorrono gli estremi per la risarcibilità di un danno figurativo e nemmeno lo stesso C.T.U. ha adombrato limitazioni all'abitabilità o salubrità dei locali interessati, tanto meno la stessa attrice non provando e nemmeno deducendo di aver dovuto sostenere esborsi e/o limitazioni di sorta al godimento della proprietà per quanto stesse accadendo e per le cennate servitù oggettivamente non influenti sul concreto utilizzo dell'immobile.

In più non può sottacersi quanto dispone l'art.1227 c.c.

Il Condominio sin dalla costituzione in giudizio ha rimarcato il "comportamento irrazionalmente ostativo e disinteressato" dell'attrice nell'approcciare alla vicenda ed agli eventi, deducendo le innumerevoli occasioni in cui avrebbe tentato di intervenire per eliminare le cause delle infiltrazioni.

La prova logica prima che giuridica che l'assunto del Condominio possa ritenersi comprovato emerge da diversi fatti ed elementi documentali:

- 1 il verbale di assemblea condominiale del 5 maggio 2016 la quale deliberava in quell'occasione di eseguire le opere di rifacimento del terrazzo [redacted] come da preventivo della [redacted] al costo di € 8.800,00, iva 10% compresa;
- 2 il numero davvero consistente (ben otto) raccomandate inviate dall'amministratore di Condominio alla [redacted], per le questioni poi oggetto di causa;
- 3 due ricorsi *ex art. 700 c.p.c.* depositati – entrambi con esito favorevole per il Condominio proprio in relazione al comportamento assunto dalla [redacted] e che ha visto coinvolte le stesse parti di questo processo;
- 4 la relazione della [redacted] comprovante l'indisponibilità dell' [redacted] far accedere nella proprietà alcuno ivi compresi gli stessi agenti di polizia locale.

Pur evidentemente non costituendo alcun giudicato l'esito del procedimento cautelare richiamato dal Condominio e da lui promosso nei confronti della [redacted] resta prerogativa del Giudice trarre argomenti di convincimento per supportare o meno la verosimiglianza di quanto dedotto specificamente dal Condominio sulla condotta *ante causam* dell'attrice quanto emerge per la stessa vicenda per cui è causa avanti ad altro Giudice e dello stesso atteggiamento assunto nell'ambito delle operazioni peritali disposte dal nominato CTU in quel procedimento, CTU che riferisce testualmente: "lo scrivente CTU ha dovuto suo malgrado interrompere le operazioni peritali alle ore 17:30 in quanto [redacted]

[redacted] dr. non ad esempio il CTP o il procuratore della stessa aggiunge qui lo scrivente Giudice, circostanza che di per sé sarebbe stata anche plausibile) ha contestato l'operato del sottoscritto con toni e termini inappropriati impedendo la prosecuzione di qualsiasi attività": di qui il convincimento espresso dal Giudice della cautela circa "il comportamento di totale chiusura della [redacted]



Le spese giudiziali seguono la soccombenza dei convenuti e possono liquidarsi in complessivi € 10.914,08 (*ndr. precisamente € 571,08 per spese esenti come esposte in notula in atti ed € 10.343,00 per compensi professionali, preso a riferimento lo scaglione tariffario nei valori mediani delle cause di valore indeterminabile di media complessità*) oltre spese generali forfettarie al 15% , c.p.a. ed IVA.

Per analogo principio restano a esclusivo carico dei convenuti in solido:

- ⇒ le spese di C.T.U. nell'A.T.P. per complessivi € 3.552,64 (cfr. doc.41 e 42);
- ⇒ le spese di CTP in _____ per complessivi € 1.932,41 (cfr. doc.43);
- ⇒ le spese giudiziali del procedimento di ATP liquidate in complessivi € 2.847,83 (di cui € 347,83 per compensi professionali ed € 347,83 per spese esenti) oltre spese generali forfettarie al 15%, c.p.a. ed IVA;;
- ⇒ le spese di C.T.U. nel presente giudizio per complessivi 2,571,76 (di cui € 226,58 per spese imponibili) oltre accessori di legge (inarcassa al 4% ed IVA), riconoscendosi in ogni caso il diritto dell'attrice di esigere dal Condominio quanto eventualmente versato in esecuzione dell'ordinanza emessa in udienza 26/6/2018 in punto fondo spese al CTU nonché del decreto di liquidazione finale 28/2/2019;

P.Q.M.

Il Tribunale, rigettando ogni altra domanda, così provvede:

- 1) condanna il _____ *in via solidale tra loro - in merito all'accertato sversamento di acqua piovana derivante dal tratto di canale di gronda e dalla relativa guaina di raccordo, entrambi di pertinenza della copertura condominiale, posti sopra l'appartamento dei confinanti _____ e sporgenti sul terrazzo di proprietà _____ a modificare il tratto di canale sporgente sul terrazzo di proprietà _____ nonché la relativa guaina di raccordo, riguardante porzione di copertura condominiale sovrastante l'appartamento dei confinanti _____ la cui posizione risulta oltre il limite di proprietà dei confinanti stessi, ripristinando a regola d'arte la testata di chiusura di tale tratto di canale in lamiera che risulta danneggiata e piegata verso l'interno;*
- 2) condanna il _____ *- in merito alla presenza di un tubo di scarico in ferro del vaso di espansione della caldaia condominiale posizionato sul muro del terrazzo di proprietà _____ tubazione che risulta interrotta a circa 40 cm. di altezza dal piano del pavimento finito del terrazzo senza alcuna raccordo alla rete fognaria - a modificare il posizionamento del tubo di scarico in ferro del vaso di espansione raccordandolo a regola d'arte alla rete di scarico delle acque chiare pluviali;*
- 3) condanna il _____ *in merito alle infiltrazioni riscontrate al piano undicesimo dell'immobile di proprietà _____ (pareti e plafoni del corridoio d'ingresso, del corridoio di accesso alla cucina, del corridoio di accesso alle camere e di n.2 camere - _____ iscrivibili all'impermeabilizzazione del terrazzo della sovrastante piano dodicesimo di proprietà _____ - a ripristinare la guaina impermeabilizzante integralmente e senza alcuna soluzione di continuità perché possa garantire l'assenza di infiltrazioni;*
- 4) condanna il _____ *in merito alle infiltrazioni riscontrate sul plafone del locale al piano undicesimo dell'immobile di proprietà _____ ascrivibili alle guaine bituminose della copertura che presentano segni*



- di lacerazioni in vari punti* – a ripristinare le guaine bituminose impermeabilizzanti;
- 5) dispone che per l'esecuzione delle opere e manufatti di cui ai precedenti capi sub 1), 2), 3) e 4) le parti si attengano al protocollo di interventi indicati nelle perizie in atti del C.T.U. datate 28/4/2017 e 15/10/2018 da intendersi pertanto qui trascritte e facenti parte integrante del presente dispositivo;
- 6) condanna – nell'ipotesi in cui [redacted] non intenda avvalersi del diritto di esigere l'esecuzione di quanto disposto ai precedenti capi sub 1), 2), 3) e 4), secondo le modalità di esecuzione delle opere e/o manufatti di cui al capo sub 5) – il "Condominio di [redacted]" a pagare in favore dell'attrice la somma di 34.060,16 oltre interessi legali dall'1/3/2019 al saldo, opzione da esercitarsi e comunicarsi con raccomandata A.R. alle controparti entro 30 giorni liberi dalla pubblicazione della presente sentenza;
- 7) condanna il [redacted] alla rimozione dall'attuale collocazione del tubo di scarico del vaso di espansione della caldaia nonché delle due porzioni di guaina impermeabilizzante della copertura condominiale sversanti sulla proprietà [redacted] lato terrazza [redacted];
- 8) condanna [redacted] do alla rimozione del canale di gronda, per la parte sporgente sulla proprietà [redacted] che ad eliminare la sporgenza del cordolo in muratura dei confinanti [redacted] invadente la proprietà [redacted];
- 9) condanna – nell'ipotesi in cui [redacted] non intenda avvalersi del diritto di esigere l'esecuzione di quanto disposto ai precedenti capi sub 7) e 8) il "Condominio di [redacted]" anche [redacted] solo questi ultimi in via solidale tra loro) a pagare in favore dell'attrice la somma di 6.810,71 oltre interessi legali dall'1/3/2019 al saldo, opzione da esercitarsi e comunicarsi con raccomandata A.R. alle controparti entro 30 giorni liberi dalla pubblicazione della presente sentenza;
- 10) condanna in via solidale tra loro [redacted] e [redacted] a pagare:
- a) le spese di C.T.U. nell'A.T.P. per complessivi € 3.552,64;;
 - b) le spese di CTP [redacted] per complessivi € 1.932,41;
 - c) le spese giudiziali del procedimento di ATP liquidate in complessivi € 2.847,83 (di cui € 347,83 per compensi professionali ed € 347,83 per spese esenti) oltre spese generali forfettarie al 15%, c.p.a. ed IVA;;
 - d) le spese di C.T.U. nel presente giudizio per complessivi 2,571,76 (di cui € 226,58 per spese imponibili) oltre accessori di legge (inarcassa al 4% ed IVA), riconoscendosi in ogni caso il diritto dell'attrice di esigere dal Condominio quanto eventualmente versato in esecuzione dell'ordinanza emessa in udienza 26/6/2018 in punto fondo spese al CTU nonché del decreto di liquidazione finale 28/2/2019;
 - e) le spese giudiziali di questo processo per complessivi € 10.914,08 (di cui € 571,08 per spese esenti ed € 10.343,00 per compensi professionali) oltre spese generali forfettarie al 15% , c.p.a. ed IVA.
- Monza, 19/3/2019.

- IL GIUDICE DEL TRIBUNALE